

# Settore agricolo

## Aumentato di 200 milioni il fondo per i danni prodotti dalla siccità

Prevista la riduzione dei costi del gasolio agricolo. Agevolata anche l'alimentazione delle serre e dei fabbricati produttivi

**Francesco Giuseppe Carucci**

L'articolo 13 del Dl 115/2022 incrementa di 200 milioni il Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno delle aziende agricole che, a causa della siccità, hanno perso almeno il 30% della produzione lorda vendibile.

Le regioni interessate dovranno attivare le procedure previste dal Dlgs 102/2004 e, in deroga alle norme ordinarie, gli aiuti saranno concessi alle aziende non coperte da polizza agevolata contro la siccità. Sul fronte fiscale, oltre ai nuovi crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del Dl Aiuti ter, valevoli anche per le imprese agricole, le novità sono rappresentate dai crediti d'imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti per il consumo di carburante.

L'articolo 7 del Dl 115/2022, con una dotazione di 194,41 milioni di euro, estende al terzo trimestre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati nell'esercizio delle attività agricole e della pesca.

Il bonus, pari al 20% del costo sostenuto al netto dell'Iva, documentato dalle fatture di acquisto, non è soggetto ai limiti alle compensazioni né imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'incentivo, da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre, era stato istituito dall'articolo 18 del Dl 21/2022 per il costo di carburanti sostenuto nel primo trimestre dell'anno «per la trazione dei mezzi utilizzati» nelle attività. In seguito, l'articolo 3-bis del Dl 50/2022 aveva esteso il beneficio al secondo trimestre 2022, ma solo per le imprese della pesca. Il credito d'imposta relativo ai primi due trimestri è già utilizzabile con i codici tributo

6965 e 6967 di cui alle risoluzioni dell'Agenzia 23/E e 48/E. La misura originaria, istituita dal Dl 21/2022 e poi prorogata, destina l'aiuto agli esercenti attività agricole e della pesca.

Ciò porta a escludere dal beneficio gli esercenti attività di acquacoltura definite dall'articolo 3 del Dl 4/2012. Restano però alcuni dubbi. Considerata la ratio delle misure, ogni preclusione apparirebbe ingiusta. Tuttavia, visto il precedente del bonus Mezzogiorno, va anzitutto chiarita la legittima aspettativa dell'incentivo ai titolari di reddito agrario. Poi si deve chiarire se dà diritto al beneficio l'attività agromeccanica svolta dall'imprenditore agricolo. Tale attività, difatti, se rispettosa del principio di connessione ex articolo 2135 del Codice civile, è attività agricola a tutti gli effetti.

Il credito d'imposta è cedibile nelle consuete modalità. Al momento è possibile cedere il credito relativo al primo trimestre secondo le indicazioni del provvedimento delle Entrate 253445/2022.

Il cessionario utilizzerà il credito, nel medesimo termine del 31 dicembre, utilizzando il codice 7726 di cui alla risoluzione 38/E.

Per il quarto trimestre dell'anno, l'articolo 2 del Dl Aiuti ter istituisce un analogo credito d'imposta con uno stanziamento di 183,77 milioni. È una nuova misura, indipendente dagli aiuti dei trimestri precedenti.

Il credito d'imposta spetterà in misura del 20% dei consumi di carburante, non solo alle imprese agricole e della pesca, ma anche «alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61». La nuova disposizione non solo non ripropone il dubbio che sussiste per l'articolo

18 del Dl 21/2022, ma è rivolta anche alle imprese che svolgono la predetta attività non osservando il principio di connessione.

L'aiuto, inoltre, si differenzia dai precedenti poiché maturerà anche per l'acquisto dei carburanti «per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali» e dovrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2023.

Il comma 5 della disposizione prevede che, entro il 16 febbraio 2023, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito», i beneficiari trasmettano una comunicazione alle Entrate che sarà disciplinata da apposito provvedimento. La formulazione lascia intendere che, se entro il termine il credito sarà stato compensato per intero, l'inadempimento non costituirà causa di decadenza. Infine, l'articolo 17 del Dl 144/2022 eleva da 35 mila a 62 mila euro l'importo massimo dei finanziamenti garantiti Ismea con copertura al 100 per cento. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### QUARTO TRIMESTRE

Per aziende agricole, della pesca e agromeccaniche è esteso al quarto trimestre 2022 il credito di imposta per acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante comprovato dalle fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.



Superficie 48 %



**La carenza di acqua**

Le regioni interessate dovranno attivare le procedure previste dal Dlgs 102/2004 e, in deroga alle norme ordinarie,

gli aiuti saranno concessi alle aziende non coperte da polizza agevolata contro la siccità